

lire 0.80 per ogni chilogramma di polvere e di lire 1.20 per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente.

“ Nella dichiarazione del fabbricante saranno enumerati e descritti gli apparecchi dei quali intende servirsi. ”

(È approvato).

“ Art. 14. Gli esercenti delle fabbriche considerate nell'articolo precedente, i quali non accettino di pagare la quota giornaliera di tassa nella misura dall'Amministrazione, potranno ottenere che la tassa sia riscossa in ragione della produzione effettiva accertata da agenti della finanza, purchè sostengano la metà della spesa a ciò necessaria. ”

Onorevole relatore, qui vi è una lacuna.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*) Sì, deve dire “ nella misura stabilita dall'amministrazione. ”

Presidente. Sta bene: pongo ai voti quest'articolo con l'aggiunta della parola “ stabilita ” dopo le altre “ la quota giornaliera di tassa nella misura... ”

(È approvato).

“ Art. 15. La fabbricazione di polvere eseguita con preparazione preventiva delle materie sarà assimilata alle fabbricazioni non legittimate e punita a termini dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1869, n. 5111. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). A proposito delle polveri, la Commissione domanda al ministro delle finanze come provvederà a quello stato di cose che deriva dai contratti di abbonamento in corso, i quali lasciano una spequazione note vole dopo l'aumento delle tariffe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Il Ministero aveva già preveduta questa interrogazione e questo dubbio, e si accingeva a proporre alla Camera la seguente aggiunta all'articolo 15:

“ A partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, si intendono risolti i contratti di abbonamento in corso. ”

Spero che la Commissione darà il suo assenso a quest'aggiunta.

Presidente. La Commissione accetta quest'aggiunta?

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). La

Commissione accetta sostanzialmente la proposta. Solo domanda all'onorevole ministro delle finanze se non crederebbe che fosse più opportuno di esprimere il suo concetto così:

“ Con la promulgazione della presente legge s'intendono risolti i contratti di abbonamento in corso. Il giorno della risoluzione dei contratti sarà stabilito con decreto ministeriale. ”

È inutile dire le ragioni di questa proposta.

Presidente. Il Ministero accetta questa modificazione alla sua proposta?

Magliani, *ministro delle finanze.* Accetta, poichè il concetto è lo stesso.

Presidente. Dunque l'articolo 15, già letto, rimane come è proposto. Soltanto la Commissione e il Ministero, d'accordo, propougono la seguente aggiunta:

“ Con la promulgazione della presente legge si intendono risolti i contratti di abbonamento in corso. Il giorno della risoluzione dei contratti sarà stabilito con decreto ministeriale. ”

Pongo a partito l'articolo 15 con questa aggiunta.

(È approvato).

“ Art. 16. I permessi per il trasporto e per il deposito delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti non saranno rilasciati, se non ne è giustificata la provenienza. ”

(È approvato).

“ Art. 17. Il Governo del Re ha facoltà di ridurre a testo unico le leggi relative alla tassa di fabbricazione sulle materie esplodenti, e di disciplinare l'applicazione, mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. ”

(È approvato).

L'articolo seguente (13 del progetto della Commissione) è soppresso, essendosi stabilito di riunire in un solo disegno di legge tutte le modificazioni alla legge sul registro e bollo.

Viene quindi:

“ Art. 18. Le disposizioni della presente legge riguardanti i dazi di confine costituiscono parte integrante della riforma doganale. ”

Pongo a partito quest'articolo sotto il n. 18.

(È approvato).

“ Art. 19. Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai caffettieri e ai fabbricanti di ghiac-